

CAMERA DEI DEPUTATI N. 996

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BASSO, LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI,
ANGELINO PAOLO, FRANCO PASQUALE**

Presentata il 19 febbraio 1964

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Presidente della Repubblica, onorevole Antonio Segni, nel suo messaggio letto al Parlamento l'11 maggio 1962 si è espresso nei seguenti termini: «... Tutto l'ordinamento della nostra Repubblica è rivolto ad assicurare l'indipendenza della Magistratura italiana, vigile cura e guida della quale è il principio della sovranità della legge». Tale dichiarazione, proveniente dalla persona che ricopre la più alta carica dello Stato, suona particolarmente importante e significativa; essa contiene un duplice riconoscimento: quello della necessità dell'indipendenza della magistratura, come garanzia ineliminabile della libertà dei cittadini, e quello della mancata, fino ad ora, attuazione completa di tale precetto costituzionale; se così non fosse il Presidente della Repubblica non avrebbe sentito la necessità di porre in luce con tanto rilievo il problema.

È noto che la Costituzione detta norme precise in merito alla indipendenza dei giudici: all'articolo 104, primo comma, essa dichiara: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». È questa l'affermazione più importante, da cui conseguono tutte le disposizioni successive: la legge esprime, in maniera che più chiara non potrebbe essere, la

necessità che i giudici, ciascuno singolarmente e nel loro complesso, siano del tutto indipendenti. La norma adopera, in questo caso, la parola «potere», cui altrove ha evitato di fare ricorso (ed anche nell'articolo in esame tale vocabolo è temperato dall'uso parallelo dell'altro termine «ordine») per la giusta preoccupazione di non cristallizzarsi nell'adesione ad una particolare teoria. È noto infatti che la costruzione del Montesquieu sulla divisione dei poteri è andata incontro a critiche per la sua rigidità poco rispondente al vero. Anche lo Stato edificato dalla vigente carta costituzionale italiana è una dimostrazione che lo schematismo proprio della formulazione classica dei tre poteri non può essere pedissequamente accolto (si vedano i rapporti tra Parlamento e Governo, la posizione della Corte costituzionale e così via). Tuttavia non si può negare che nei confronti della magistratura la vecchia nozione del «potere dello Stato» può essere ancora applicata, e per questo motivo la Costituzione ha usato, si è visto, tale vocabolo: il giudice attua la legge, non la crea; egli vi è soggetto, ma nel tempo stesso, perché possa applicarla al di fuori di qualunque possibile turbamento, non può essere soggetto a nessun altro potere. Di qui la necessità della sua indipendenza, che il Presidente Segni ha ancora

esattamente definito, nel suo messaggio citato, come garanzia della libertà dei cittadini. Che poi si debba guardare non già al singolo magistrato, ma alla magistratura come ad un ordine considerato nel suo complesso, ce lo dice la stessa Costituzione, sia letteralmente all'articolo 104, primo comma citato, sia nella intestazione e nel corpo di tutto il titolo IV della parte II.

In conseguenza può dirsi che l'intera magistratura costituisce un organo costituzionale.

Un ordine autonomo deve godere dell'autogoverno, perché altrimenti la sua autonomia sarebbe una illusione. Per questa ragione la Costituzione ha previsto, con una delle soluzioni più felici, il Consiglio superiore della magistratura, quale organo di autogoverno della magistratura, affidandogli espressamente (art. 105) « le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati », cioè in pratica ogni potestà nei confronti dei giudici. La soluzione, ripetesi, è perfettamente esatta, perché altrimenti non si vede come potrebbe affermarsi sussistere l'indipendenza di un potere sottoposto ad un altro, quale che esso sia, nel governo dei suoi componenti. Basta guardare gli organi che detengono accanto alla magistratura gli altri poteri dello Stato, Parlamento, Governo, Corte costituzionale, per vedere che i rapporti fra loro sono, e non potrebbero essere altro che rapporti fra uguali, giammai rapporti gerarchici. Del resto crediamo che tutti ormai siano persuasi di questo concetto, e la messa in opera del Consiglio superiore della magistratura, ormai avvenuta da vari anni, consente di ritenere che tutti teoricamente aderiscano a questo modo di vedere.

Le difficoltà nascono dal fatto che la traduzione pratica di questi concetti, effettuata con la legge 24 marzo 1958, n. 195, che regolò la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, non ha tradotto in atto tali principi.

Occorre infatti rilevare che il Consiglio così come è stato configurato dal legislatore ordinario ha risentito della concezione delle vecchie strutture.

Il concetto del costituente era stato semplice e chiaro: abolizione della struttura piramidale dell'ordine, estromissione del potere esecutivo dal controllo della giustizia.

Il legislatore ordinario invece eluse tali principi, salvò l'ordinamento gerarchico piramidale concedendo alle alte gerarchie giudiziarie la metà dei posti in Consiglio riser-

vati a tutti i magistrati e stabilendo la elezione per categorie.

Per garantire al Ministro la subordinazione del nuovo Consiglio così deformato, statui che non si sarebbe potuto deliberare atto alcuno senza una richiesta esclusiva del Ministro stesso.

Sono note due decisioni di rilevante importanza, una che ha messo indirettamente a fuoco, trattando l'aspetto tecnico-giuridico della legge, le antinomie della medesima, l'altra che, affrontando l'aspetto costituzionale, non ha potuto fare a meno di evidenziare il proposito del legislatore ordinario di eludere la volontà del costituente.

Nella prima il Consiglio di Stato, infatti, nel ribadire la possibilità di impugnazione contro le decisioni del Consiglio superiore ad altri organi, possibilità completamente contraria all'indipendenza assoluta di cui deve godere un organo costituzionale, evidenziò l'assurdo di consentire il ricorso contro la decisione del Consiglio superiore — che governa la magistratura — in sede disciplinare alla Corte di cassazione, cioè ad un organo composto di magistrati sottoposti al governo del Consiglio stesso.

Con la seconda sentenza, pronunciata dalla Corte costituzionale, nel riconoscere che i rapporti fra il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore, quali configurati dalla legge 195, non costituivano attuazione piena dell'indipendenza del giudice, si evidenzia come al momento della formazione della legge si sia voluto, da un lato salvare l'ordinamento gerarchico piramidale dell'ordine giudiziario concedendo alle alte gerarchie nell'elezione al Consiglio una vasta rappresentanza ed un voto multiplo, e dall'altro mantenere la subordinazione dell'ordine giudiziario all'esecutivo affidando in esclusiva al Ministro la iniziativa per la nomina ai così detti incarichi direttivi, veri posti chiave dell'attuale struttura della magistratura.

Caduta la disposizione fondamentale della legge che stabiliva un equilibrio fra un Consiglio superiore in mano all'alta Magistratura ed un potere di iniziativa affidato esclusivamente al Ministro, il sistema elettorale adottato non ha più neanche quel senso surrettizio ed illegittimo che gli dava la norma e a nostro parere rappresenta oggi più che mai quel pericolo di « casta chiusa » varie volte paventato dal costituente e dal legislatore ordinario. Si impone pertanto una riforma totale della legge che accentui il carattere costituzionale dell'organo e ne allarghi la base democratica.

Non si pretende di istituire un rapporto proporzionale nelle varie categorie, perché a sua volta riuscirebbe ingiusto nei confronti di quelle meno numerose.

Si vuole soltanto ricreare un equilibrio più consono allo spirito della Costituzione e si vuol rinnovare l'attuale sistema che mortifica ingiustamente la categoria dei magistrati di merito.

Non è il caso di soffermarsi ulteriormente ad illustrare altri difetti della legge vigente, i quali del resto sono ben noti e pubblicamente discussi. Basterà qui, a conclusione di questa parte, ricordare il parere dei magistrati italiani i quali, riuniti a congresso a Sanremo il 6 ottobre 1959, ad Alghero il 22 settembre 1963, oltre ad affermare la inderogabile ed indifferibile necessità che al Consiglio superiore della magistratura fosse restituito il pieno potere di iniziativa, sostennero che il sistema di elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore dovesse essere conforme al precetto costituzionale, secondo cui tutti i magistrati, nel loro insieme, e non per singole categorie, devono eleggere i due terzi dei componenti del Consiglio stesso ed auspicarono: « che in una prossima revisione della legge istitutiva fosse riconosciuto senza limitazioni l'autonomo potere di iniziativa del Consiglio superiore della magistratura e fosse instaurato un sistema elettorale fondato su collegio unico nazionale ».

È a tali principi che si è ispirata la presente proposta di legge tendente alla modificazione delle norme vigenti, secondo i criteri che vengono illustrati qui di seguito:

a) Sulle forme di composizione del Consiglio superiore si è già esposto il nuovo criterio ispiratore in sede di critica del sistema precedente. È stato previsto un numero minimo di rappresentanti per ogni funzione (ritenuto equo nel numero di tre) e si è regolata l'elezione in collegio unico nazionale, così assicurandosi il più possibile la rappresentanza democratica nel Consiglio dell'intera magistratura.

b) Sul potere di iniziativa: esso è stato pienamente restituito al Consiglio superiore, il quale forma il proprio ordine del giorno a mezzo del suo Presidente (tenuto ad inserirvi gli argomenti richiesti dai componenti) e delibera con provvedimento collegiale firmato da chi presiedette l'Assemblea, che viene pubblicato su apposito *Bollettino Ufficiale* ed è esecutivo senza intervento di altri poteri. Si assicurano così le necessarie garanzie di indipendenza sostanziale e formale. Quando (non necessariamente sempre) l'Assemblea è

stata presieduta dal Presidente della Repubblica, la sua firma apposta al provvedimento non ha ovviamente bisogno di controfirma, sia perché sarebbe curioso che tale controfirma fosse apposta alla firma del Presidente del Consiglio superiore e non occorresse per la firma del Vice Presidente, sia perché in questa materia è ovviamente inapplicabile l'articolo 89 della Costituzione, poiché il Presidente, ferma restando la sua qualità altissima a prestigio del Consiglio superiore, firma quale Presidente di quest'ultimo organo e non quale Presidente della Repubblica.

c) Deliberazioni e loro impugnabilità: si è distinta la materia amministrativa da quella disciplinare. È stato ritenuto, nella prima, di non poter escludere assolutamente l'ammissibilità delle Commissioni, per evitare il pericolo di un eccessivo appesantimento del lavoro del Consiglio. La formazione delle Commissioni è stata consentita solo, tuttavia, su deliberazione del Consiglio stesso, ed esse pertanto vengono ad agire per delega dell'intero consesso.

Inoltre si è consentita la facoltà di deliberare alle Commissioni soltanto per le materie di ordinaria amministrazione, mentre nelle altre la Commissione esamina la questione soltanto in sede referente. Dalla decisione della Commissione è consentito ad ogni interessato ricorrere, anche per il merito, al Consiglio superiore. Analoga facoltà di ricorso allo stesso Consiglio è data contro le deliberazioni del Consiglio in seduta plenaria. In sede di ricorso è previsto l'intervento di un maggior numero minimo di votanti. Con questo sistema si contempera l'esigenza di consentire una opportuna revisione della decisione presa in prima istanza con la necessità di garantire l'indipendenza del Consiglio superiore, chiamato dalla legge (articolo 105 della Costituzione) ad emettere i provvedimenti definitivi nelle materie in cui è competente. Il ricorso allo stesso organo (con il correttivo del maggior numero di votanti) è dato nel solo caso della deliberazione emessa in prima istanza dallo stesso Consiglio, ed appare rimedio idoneo, data la garanzia di serietà del Consiglio, la possibilità per gli interessati di presentare tutte le ulteriori difese volute, e l'impossibilità di ipotizzare un diverso organo competente.

Nella materia disciplinare maggiore era l'esigenza, data la delicatezza dell'argomento e le affinità con il processo penale, di garantire la diversità del giudice di ricorso da quello di primo grado.

Si è ritenuto opportuno pertanto attribuire in prima istanza la decisione al Consiglio giudiziario competente per territorio, con possibilità di ricorrere anche per il merito al Consiglio superiore, concessa a qualunque interessato. Per realizzare compiutamente il precetto costituzionale che vuole il Consiglio superiore competente anche in questa materia si è prevista la possibilità di riesame di ufficio del procedimento, entro un congruo termine, da parte del Consiglio superiore, del quale una apposita Commissione esamina tutti i procedimenti disciplinari non devoluti al Consiglio superiore con ricorso, deliberando se del caso la riapertura del procedimento.

Volendo si potrebbe anche disporre, addirittura, il riesame obbligatorio di ufficio, di tutti i provvedimenti non impugnati da parte del Consiglio superiore, se si ritenesse che quello fosse il miglior sistema per attuare la Costituzione.

d) Rapporti con il Ministro di grazia e giustizia: tali rapporti sono stati dettagliatamente descritti in un articolo ispirato a quanto esposto in precedenza nella presente relazione. È stato fra l'altro previsto che, in caso di promozione dell'azione disciplinare da parte del Ministro, questi trasmetta la richiesta al Consiglio superiore, organo dell'autogoverno della magistratura, e non di-

rettamente al Consiglio giudiziario competente, per osservare le norme sui rapporti fra poteri autonomi. Il Consiglio superiore provvederà a trasmettere la richiesta al Consiglio giudiziario, il quale inizierà in ogni caso l'azione disciplinare.

e) Segreteria: sono state dettate le norme opportune per consentire al Consiglio superiore di disporre di una segreteria agile ed efficiente, i componenti della quale, per assicurare al Consiglio stesso la completa esplicazione dei propri poteri, godono di particolari garanzie del resto comuni ai dipendenti degli organi costituzionali.

f) Fondi: è stato dettato un principio di rilevante importanza, secondo cui il Parlamento con legge attribuisce al Consiglio superiore i fondi necessari al suo funzionamento, in cui sarà ricompreso ovviamente, rientrando nell'autogoverno della magistratura, il pagamento degli stipendi ed altre eventuali retribuzioni a tutti i magistrati.

È poi stata prevista una opportuna norma transitoria.

g) Altra norma transitoria è prevista al fine di coordinare alla nuova legge le vigenti disposizioni regolamentari.

Esprimiamo la speranza che possa entro breve termine essere esaminata ed accolta la presente proposta di legge, nell'interesse della magistratura e dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 1.

(Nozione).

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Il Consiglio superiore della magistratura è organo costituzionale che provvede all'autogoverno della magistratura ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 2.

(Composizione e sede).

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari secondo le norme del titolo IV della presente legge, e da otto componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio elegge un Vice Presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

ART. 3.

(Riunioni e validità delle deliberazioni).

Il Consiglio superiore è convocato di diritto il primo lunedì di ogni mese, e può aggiornarsi una o più volte nel corso di ciascun mese.

Il Consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti, delibera con l'intervento di almeno diciotto componenti, di cui almeno dodici magistrati, ed a maggioranza di voti.

In ogni caso, nell'ipotesi di parità di voti favorevoli e contrari ad una proposta, il riesame della stessa è rinviato alla prima riunione successiva, fino al raggiungimento di una maggioranza.

ART. 4.

(*Commissioni*).

Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di Commissioni permanenti o temporanee formate da componenti del Consiglio stesso eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

La Commissione elegge il Presidente fra i propri componenti.

La composizione delle Commissioni dovrà rispecchiare lo stesso rapporto che intercorre nel Consiglio fra componenti eletti dai magistrati e componenti eletti dal Parlamento.

ART. 5.

(*Segreteria*).

Presso la sede del Consiglio è costituito un Ufficio di segreteria, che dipende dal Consiglio stesso ed esecutivamente dal suo Presidente, e, per quanto di competenza, dai Presidenti delle Commissioni. L'Ufficio di segreteria è presieduto da un magistrato ed è composto da magistrati e funzionari di cancelleria e d'ordine secondo le necessità riconosciute dal Consiglio. I componenti magistrati sono nominati dal Consiglio con le modalità dei trasferimenti dei magistrati, ed i funzionari sono assegnati, su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio stesso, dal Ministro di grazia e giustizia. Su tali funzionari il Consiglio ha i poteri disciplinari che normalmente spetterebbero agli organi della pubblica Amministrazione. Nulla è innovato quanto ai poteri disciplinari nei confronti dei magistrati addetti alla segreteria.

ART. 6.

(*Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore*).

Il Consiglio, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese relative ai servizi ed agli uffici.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 7.

(*Attribuzioni*).

Il Consiglio superiore delibera:

1°) sulle assunzioni degli uditori giudiziari, sulle promozioni ad aggiunto giudiziario e magistrato, sulle assegnazioni di sedi e di

funzioni, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento relativo allo stato dei magistrati;

2°) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori e dei vice conciliatori, nonché dei componenti non di ruolo delle Sezioni specializzate; per i conciliatori e vice conciliatori ed i componenti non di ruolo è ammessa la delega ai Presidenti delle Corti d'appello;

3°) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, secondo le norme del titolo III della presente legge;

4°) sulla concessione, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, dei compensi speciali e di ogni altra utilità di carattere economico, previste dalla legge, ai magistrati;

5°) sul conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 6, nn. 1°), 2°), 3°) della legge 24 maggio 1951, n. 392, se ed in quanto non elettivi.

Il Consiglio inoltre può fare proposte al Governo su tutte le materie concernenti l'ordinamento giudiziario, lo stato e il trattamento, anche economico, dei magistrati, le piante organiche e le circoscrizioni degli uffici giudiziari, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; dà pareri sulle predette materie e su ogni altro oggetto comunque ad esse attinente, nonché su ogni altra questione in materia giuridica.

Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei propri componenti, eletti dai magistrati, decidendo sui reclami attinenti alle elezioni; verifica altresì i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento, e, ravvisandone la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Il Consiglio può emanare un regolamento interno.

Il Consiglio superiore esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 8.

(Iniziativa e deliberazioni).

Il Consiglio superiore delibera di propria iniziativa sopra un ordine del giorno predisposto dal suo Presidente, che vi include anche le materie indicategli dai singoli componenti; rileva, sempre di iniziativa, le necessità relative al personale della magistratura, anche a mezzo della segreteria; dispone a mezzo del suo Presidente le pubblicazioni del caso sul proprio *Bollettino Ufficiale*, e delibera in merito. La pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore sostituisce relativamente ai magistrati quella

sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di indicare al Consiglio le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

Le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio sono preventivamente esaminate in sede referente dalle Commissioni a ciò costituite.

Il Consiglio può stabilire che determinate deliberazioni di ordinaria amministrazione siano adottate dalle Commissioni in sede deliberante.

ART. 9.

(*Ricorsi*).

Contro le deliberazioni del Consiglio superiore in riunione plenaria è dato ricorso, anche per il merito, a qualunque interessato nel termine di un mese dalla pubblicazione della deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore. Il ricorso si propone allo stesso Consiglio superiore il quale delibera con l'intervento di almeno ventidue votanti, di cui almeno quindici magistrati, e comunque mai in numero di componenti minore di quello che ha deliberato la decisione impugnata.

Contro le deliberazioni delle Commissioni in sede deliberante è dato ricorso anche nel merito a qualunque interessato, nei termini indicati al comma precedente, al Consiglio superiore in riunione plenaria. Il Consiglio delibera con le modalità del comma precedente.

Le decisioni del Consiglio superiore in sede di ricorso ai sensi dei due commi precedenti sono definitive e non soggette ad alcuna forma di gravame.

ART. 10.

(*Commissioni di esame o scrutinio o assegnazione di funzioni*).

Le Commissioni di esame o scrutinio o che, comunque, a termini di legge, assegnano i magistrati alle diverse funzioni, sono nominate dal Consiglio fra i propri componenti o quanto meno con la maggioranza formata dai medesimi, ivi compreso, in ogni caso, il Presidente della Commissione. Il Consiglio assegna alle segreterie delle Commissioni magistrati o funzionari addetti alla propria segreteria.

L'atto conclusivo delle operazioni delle Commissioni è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore, ed ogni interessato ha facoltà di proporre ricorso anche per

il merito al Consiglio ai sensi dell'articolo 9. La deliberazione del Consiglio è definitiva e non soggetta a gravame.

Il Consiglio superiore, esaurita la fase che precede, provvede alle nomine conseguenti.

ART. 11.

(*Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia*).

Il Ministro di grazia e giustizia:

1°) ha facoltà di indicare al Consiglio superiore le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi ai sensi dell'articolo 8;

2°) ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta al Consiglio superiore che la trasmette al Consiglio giudiziario competente ai sensi del titolo III;

3°) ha facoltà di chiedere al Consiglio superiore informazioni circa il funzionamento dei servizi della giustizia;

4°) provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, in quanto non riservati alla competenza del Consiglio superiore, ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 12.

(*Forme dei provvedimenti; esecutorietà*).

I provvedimenti del Consiglio superiore o delle Commissioni in sede deliberante sono atti collegiali e sono firmati, dopo la loro deliberazione, dal Presidente del Consiglio superiore. Essi sono esecutivi dopo la registrazione alla Corte dei conti; tuttavia, per speciali ragioni di urgenza, il Consiglio superiore o la Commissione può disporre l'esecutorietà immediata, in attesa della registrazione.

Il provvedimento deve essere eseguito, salvo che esso disponga altrimenti, entro un mese dalla pubblicazione dell'avvenuta registrazione sul *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore.

ART. 13.

(*Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore*).

Il Presidente del Consiglio superiore:

1°) indice le elezioni dei componenti magistrati;

2°) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

3°) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4°) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

ART. 14.

(*Attribuzione del Vice Presidente del Consiglio superiore*).

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

ART. 15.

(*Fascicoli personali*).

I fascicoli personali dei singoli magistrati, aggiunti ed uditori giudiziari, sono custoditi esclusivamente dal Consiglio superiore. Essi comprendono soltanto:

- 1°) i documenti anagrafici;
- 2°) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per essere ammesso all'Ufficio nonché l'esito dei concorsi per la nomina ad uditore ed aggiunto giudiziario;
- 3°) i documenti relativi ai pareri e deliberazioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore, esclusi quelli relativi a procedimenti disciplinari conclusi con sentenza di proscioglimento;
- 4°) le istanze e deduzioni scritte dell'interessato, ed ogni altro documento che egli intenda inserirvi.

Il fascicolo personale non potrà contenere altre carte o documenti. Di esso potranno prendere conoscenza soltanto i componenti del Consiglio superiore, o i componenti di un Consiglio giudiziario investiti di un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato, e quest'ultimo che avrà facoltà di estrarne copia anche parziale.

TITOLO III.

FUNZIONE DISCIPLINARE.

ART. 16.

(*Procedimento disciplinare*).

Contro i magistrati può essere iniziato procedimento disciplinare, nei casi consentiti dalla legge, davanti al Consiglio giudiziario territorialmente competente. L'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, tramite il Consiglio superiore, o su richiesta del dirigente dell'ufficio cui è addetto il magistrato, ovvero di propria iniziativa o a richiesta dell'interessato.

ART. 17.

(*Ricorsi in materia disciplinare*).

Contro le decisioni dei Consigli giudiziari è dato ricorso anche per il merito, nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della deliberazione, al Consiglio superiore. Il diritto al ricorso spetta all'interessato, al Procuratore generale presso la Corte d'appello ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il Consiglio superiore giudica su parere referente di apposita Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio superiore e composta dal Presidente della Corte di cassazione e da cinque componenti eletti dal Consiglio superiore nel proprio ambito, di cui due scelti fra i componenti eletti dal Parlamento e tre fra i componenti eletti dai magistrati. I componenti elettivi della detta Commissione sono nominati all'inizio di ogni anno giudiziario e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio non può delegare a tale Commissione la decisione.

I fascicoli dei procedimenti disciplinari definiti dai Consigli giudiziari con decisione contro cui non sia stato proposto gravame ai sensi del primo comma sono inviati, appena scaduto il termine per il reclamo, alla Commissione referente del Consiglio superiore di cui al primo comma. La Commissione esamina gli atti e può deliberare, nel termine perentorio di due mesi dal ricevimento degli stessi, la riapertura del procedimento disciplinare per ragioni di legittimità o di merito, investendone il Consiglio superiore con deliberazione motivata. Nello stesso termine perentorio il Consiglio superiore può avocare a sé l'esame degli atti per l'eventuale riapertura del procedimento.

ART. 18.

(*Procedura*).

Nei giudizi disciplinari davanti ai Consigli giudiziari le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello; nei giudizi disciplinari davanti al Consiglio superiore, compresa la fase davanti alla Commissione di cui all'articolo precedente, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore in sede disciplinare giudica con l'intervento del numero minimo di componenti previsto dall'articolo 9.

Ogni interessato è libero di comparire personalmente alla seduta davanti al Consi-

glio giudiziario ed al Consiglio superiore in riunione plenaria, di cui gli deve essere data comunicazione almeno un mese prima. In ogni caso ed a pena di decadenza colui contro il quale si procede deve essere assistito da un difensore, nella persona di un magistrato in attività di servizio, nominabile dall'interessato in qualunque momento, ed in difetto d'ufficio. Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore hanno facoltà di disporre in ogni caso la comparizione personale dell'interessato.

Il giudizio disciplinare è pubblico salvo che la pubblicità possa nuocere alla morale.

Le deliberazioni in materia disciplinare contro cui non siano più esperibili i gravami di cui all'articolo 17 sono definitive e non soggette ad alcuna impugnazione.

ART. 19.

(Istruttorie ed inchieste).

Prima dell'apertura di un giudizio disciplinare il Consiglio superiore ed i Consigli giudiziari possono procedere ad inchieste preliminari a mezzo di propri componenti elettivi. Il Consiglio superiore può altresì delegare uno o più componenti elettivi di un Consiglio giudiziario. L'inchiesta non può essere delegata in nessun caso, a pena di nullità, ai dirigenti degli uffici ove è addetto il magistrato sottoposto ad inchiesta, né agli organi di polizia, neppure per accertamenti preliminari di qualsiasi genere.

Il Ministro di grazia e giustizia, prima di promuovere l'azione disciplinare ai sensi dell'articolo 11, n. 2, può solo richiedere al Consiglio superiore informazioni ai sensi dell'articolo 11, n. 3. Il Consiglio superiore può provvedervi direttamente o delegare il Consiglio giudiziario ai sensi del comma precedente.

Contro i magistrati non può essere svolta nessun'altra forma di inchiesta o di accertamento. Ogni atto compiuto in violazione del presente divieto è nullo e non può essere tenuto in alcun conto. La documentazione degli accertamenti di qualsiasi tipo compiuti in violazione del divieto di cui sopra non può essere inserita fra gli atti di ufficio.

TITOLO IV.

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 20.

(Elezioni).

I sedici componenti magistrati del Consiglio superiore sono eletti a scrutinio segreto e collegio unico nazionale, in modo che

siano rappresentate da almeno tre componenti, anche cumulativamente tutte le funzioni dei magistrati, distinte come segue: magistrati di cassazione, magistrati di appello, magistrati di tribunale e di pretura; magistrati giudicanti, magistrati requirenti; magistrati investiti di funzioni dirigenti, magistrati sprovvisti di funzioni dirigenti.

Alla votazione partecipano tutti gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 21, i quali votano per sedici candidati, osservate le limitazioni di cui al comma precedente. Le schede contenenti l'indicazione di un numero maggiore di magistrati, complessivo e per funzioni, sono nulle. I magistrati votano presso la sede del tribunale del circondario ove esercitano le loro funzioni. I magistrati addetti alle Corti d'appello votano, unitamente agli altri magistrati del circondario ove ha sede la Corte, presso quest'ultima. I magistrati addetti alla Corte di cassazione nonché quelli addetti alla Corte d'appello di Roma, al tribunale di Roma ed alle preture del circondario di Roma, oltre a quelli addetti alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed ai Ministeri, votano presso la sede della Corte di cassazione. Lo scrutinio dei voti è pubblico, e viene eseguito da una Commissione composta dal Presidente dell'ufficio presso cui è costituito il seggio, e da quattro magistrati esercitanti funzioni nel circondario, nominati dal Presidente. I risultati degli scrutini parziali affluiscono presso la sede del Consiglio superiore uscente, che proclama gli eletti, i quali sono i primi sedici in ordine di voti fra i magistrati che hanno ottenuto suffragi purché sia assicurata l'elezione dei rappresentanti di tutte le funzioni nei limiti del primo comma del presente articolo. Qualora i rappresentanti di una o più funzioni risultassero eletti in numero inferiore a tre, tale numero verrà integrato con la proclamazione, al posto di coloro che avranno ottenuto il minor numero di voti fra coloro che dovrebbero essere eletti, e fino a concorrenza del numero di posti da integrare, dei magistrati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti che ricoprono le funzioni di cui occorre integrare la rappresentanza.

ART. 21.

(*Contestazioni*).

I singoli uffici elettorali provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto e durante lo

scrutinio, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Analogamente provvede, per quanto di propria competenza, il Consiglio superiore uscente.

ART. 22.

(Reclami).

I reclami relativi all'eleggibilità ed alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore e devono pervenire alla segreteria di questo entro il quindicesimo giorno dalla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro quindici giorni dal termine indicato al primo comma.

ART. 23.

(Cessazione del Consiglio).

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

ART. 24.

(Elettorato attivo e passivo).

Hanno diritto di voto i magistrati in attività di servizio. Hanno altresì diritto di voto gli uditori con funzioni e gli aggiunti giudiziari. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Possono essere eletti i magistrati, esclusi gli uditori e gli aggiunti giudiziari in attività di servizio. Non possono essere eletti i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore finché dura tale loro funzione.

ART. 25.

(Componenti eletti dal Parlamento).

L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti fra i professori ordinari di Università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo 15 anni di esercizio professionale.

TITOLO V.

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 26.

(Sospensione e decadenza dei componenti).

I componenti del Consiglio superiore possono essere, su decisione presa dal Consiglio, sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo diverso da quelli previsti negli articoli indicati nel comma seguente.

Decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594, 595, 612 prima parte, del Codice penale.

ART. 27.

*(Procedimenti disciplinari a carico
dei componenti magistrati).*

Per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti magistrati è competente, in primo grado, in sede deliberante, l'apposita Commissione prevista dall'articolo 17. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, anche per il merito, nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della deliberazione, al Consiglio superiore. Il diritto al ricorso spetta all'interessato ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si applicano in quanto compatibili le norme del titolo III della presente legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 28.

(Abrogazione di norme preesistenti).

La presente legge abroga tutte le norme preesistenti che siano con essa incompatibili.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adeguare alle presenti di-

sposizioni le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, ferma restando l'abrogazione immediata dell'incompatibilità, in quanto operante, ai sensi del primo comma. Con la pubblicazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento sopra indicate, e in ogni caso alla scadenza del termine predetto, il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

ART. 29.

(Disposizione transitoria in merito ai fondi per il funzionamento del Consiglio superiore).

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui all'articolo 6, si continuerà ad applicare la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195.